

Giurisprudenza

Il cosa è uguale, chi e perché no: ricorso cumulativo inammissibile

23 Giugno 2010

Nel processo tributario l'ipotesi di litisconsorzio sussiste solo se l'atto impositivo debba essere o sia unitario



Nel processo tributario non c'è spazio per il ricorso cumulativo in presenza di una pluralità di atti impositivi. Questo è quanto precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 14378, depositata lo scorso 15 giugno.

I fatti di causa

Una quindicina di contribuenti, con autonome istanze indirizzate ai vari uffici finanziari competenti, chiedevano il rimborso dell'Irap - versata negli anni dal 1998 al 2000 - ritenendo di essere sprovvisti del requisito dell'autonoma organizzazione nello svolgimento della loro attività professionale, elemento invece richiesto, dalla normativa del tributo, come presupposto impositivo.

Contro gli atti di rigetto delle istanze, i contribuenti proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale competente; ricorso che non trovava accoglimento.

L'appello, invece, veniva accolto, nella considerazione che l'attività professionale degli appellanti era svolta, in effetti, senza l'ausilio di dipendenti e senza significativa organizzazione.

L'Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'articolo 103 del codice di procedura civile - applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato, in tal senso, dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992 - che, nel disciplinare il litisconsorzio facoltativo, dispone che *"Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure*

quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni".

In particolare, l'Amministrazione lamentava l'errore in cui era incorsa la Ctr, che non aveva dichiarato inammissibili i ricorsi, sia di primo sia di secondo grado, in quanto proposti cumulativamente.

La decisione delle varie domande proposte dai diversi contribuenti, infatti, quantunque tutte dirette a ottenere il rimborso dell'Irap sul presupposto della mancanza di autonoma organizzazione, non poteva dipendere dalla risoluzione di identiche questioni - così come richiede il citato articolo 103 - per consentire il litisconsorzio facoltativo, stante la eterogeneità delle attività professionali svolte dai contribuenti, fra i quali non sussiste alcun legame economico e/o associativo.

La decisione della Corte

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'Agenzia, dal momento che nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio, necessario o facoltativo, ricorrono quando vi sia l'unicità dell'atto impositivo.

Al riguardo, la Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 22523 del 26 ottobre 2007), in cui precisò che nel processo tributario la *"...nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rappresentata dall'atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati"*.

Circostanza, questa, non presente nel caso in esame, in cui, pertanto, non ricorre l'ipotesi né del litisconsorzio facoltativo (articolo 14, comma 3, del Dlgs 546/1992 e 103 del cpc) né, tantomeno, di quello necessario (articolo 14, comma 1, del Dlgs 546/1992 e 102 del cpc), in quanto non solo non si è in presenza di un atto impositivo unitario, ma ogni contribuente è poi portatore di un proprio interesse individuale, che non ha nulla in comune con quello degli altri.

Da ultimo, si segnala che la pronuncia è in linea con un precedente orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della Cassazione che, nella sentenza n. 1052 del 18 gennaio 2007, hanno avuto modo di chiarire come, nel processo tributario, ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario *"...ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'Amministrazione finanziaria l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell'unicità della fattispecie*

costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato...".

di

Marco Denaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/cosa-e-uguale-chi-e-perche-no-ricorso-cumulativo-inammissibile>